Sent. 24800/15
Rom. 132290/11
Rep. 24187/15

RGAC 25639 ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

La dott.ssa Annalisa Chiarenza ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. **26539** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2011**, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2015, vertente

TRA

G[redacted] F[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via U. M[redacted], [redacted] presso lo studio dell'Avv. C[redacted] T[redacted] che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresenta e difende giusta delega agli atti

ATTORE

E

U[redacted] A[redacted], (nuova denominazione sociale di U[redacted] S.p.a, che ha incorporato per fusione la N[redacted] A[redacted]), elettivamente domiciliata in Roma, via C. Mirabello, presso lo studio dell' Avv. Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega agli atti

CONVENUTA

NONCHE'

B[redacted] V[redacted] e G[redacted] B[redacted]

CONTUMACI

Oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 maggio 2015, i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato G[redacted] F[redacted], proprietario e conducente della Skoda Fabia tg. [redacted] hanno convenuto in giudizio G[redacted] B[redacted] e B[redacted] V[redacted] rispettivamente proprietaria e conducente della Renault Scenic tg. [redacted], nonché la N[redacted] A[redacted] S.p.a., quale assicuratrice per la r.c.a. del predetto veicolo, per sentir condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni fisici riportati in seguito all'incidente stradale verificatosi in Roma, il 27.3.2010 (e non 2009 come indicato in atto di citazione), all'altezza dell'incrocio tra via A[redacted] B[redacted] e via

F[redacted] M[redacted] previa condanna della responsabilità esclusiva della Burelli nella causazione del sinistro.

Affermava l'attore che, nelle sopra indicate circostanze di tempo e luogo, la Renault Scenic, proveniente da viale F[redacted] M[redacted], giunta all'incrocio con via A[redacted] B[redacted] non gli aveva concesso la dovuta precedenza, causando, quindi, l'incidente stradale nonché aveva riportato diversi danni alla propria autovettura e lesioni fisiche.

Aggiungeva che l'autovettura Scenic, a causa dell'urto cagionato, aveva terminato la propria corsa contro una Fiat 500 tg. [redacted] di proprietà di F[redacted] M[redacted], assicurata per la r.c.a. Con la D[redacted] L[redacted], che si trovava in sosta regolare e che, a propria volta, era stata sospinta in avanti contro una Fiat Tipo tg. [redacted], appartenente a D[redacted] D[redacted] M[redacted], anch'essa ferma in sosta regolare. Quantificava indicativamente i danni in € 25.000,00; in via subordinata, nella denegata ipotesi di un pur minimo riconoscimento di concorso colposo in capo all'attore nel sinistro de quo, condannarsi i convenuti in solido tra loro ed a proprio favore, alla somma eventualmente accertata di giustizia, tenuto del suddetto concorso colposo.

Si è costituita solo la U[redacted] precisava che l'attore, per i danni causati alla propria Skoda Fabia, con atto del 21.4.2011 aveva ceduto il proprio credito alla T[redacted] A[redacted] S.r.l. Alla quale la U[redacted], in data 4.11.2010, aveva rimesso l'importo di € 4.500,00.

Nel merito la U[redacted] potesse ascriversi esclusivamente alla B[redacted], atteso che la Polizia Municipale, intervenuta a rilevare e verbalizzare l'evento per cui è causa, aveva elevato all'attore la contravvenzione ex art. 141 comma 3 C.d.S., poiché a seguito dell'urto la convenuta aveva subito un testa-cod, si era ribaltata sul lato sinistro ed era andata ad urtare altro veicolo in sosta cagionando ingenti danni.

Contestava quindi il concorso di colpa nella causazione dei danni .

Quanto ai danni fisici, la U[redacted], esaminata la documentazione medica prodotta dall'attore, aveva disposto sulla persona dell'istante una consulenza medico-legale e sulla base delle risultanze cui era pervenuto il sanitario aveva rimesso all'attore, considerata l'età del Giansanti la micro-invalidità accertata ed il concorso di colpa addebitabile al medesimo, gli aveva versato due assegni ponel maggio e nel luglio 2011, portanti la complessiva somma di € 2.800,00.

Chiedeva pertanto "ritenere e dichiarare pienamente satisfattivo del danno fisico patito dall'attore già ricevuto di Euro 2.800,00 e per l'effetto rigettare la domanda, così come proposta, in fatto ed in diritto".

Espletata prova per interrogatorio e per testi; dato atto della mancata risposta della B[redacted] disposta ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, in appendice alla ricostruita dinamica del fatto presso gli Uffici del Comando, è emerso che la conducente Renault Scenic non si era attenuta al disposto dell'art. 145/4° comma C.d.S., poiché nell'impegnare l'intersezione, con prescrizione di apposito segnale, aveva omesso di concedere la precedenza ai veicoli transitanti; sempre ad un più approfondito esame della dinamica dell'incidente presso gli uffici del Comando, era emerso che il conducente della Skoda Octavia non si era attenuto al disposto dell'art. 141 comma 3° del C.d.S., poichè approssimandosi al crocevia non aveva moderato particolarmente la velocità, nonché alla norma generale di cui all'art. 140 C.d.S.

Ora, appare evidente che il sinistro per cui è causa avvenne per concorso di colpa dell'attore, che, approssimandosi ad un crocevia, non aveva moderato particolarmente la velocità in misura del 35%, ed in maggior misura della [redacted], che aveva violato l'obbligo di concedere la precedenza nella percentuale, che appare congrua, del 65%.

Passando alla quantificazione del danno, la CTU espletata sulla persona dell'attore, sessantatreenne all'epoca del fatto, riportò "trauma di sterno", quantificato nella misura percentuale del 6%, nonché 45 giorni di I.T.T. e 20 giorni di I.T.P. al 50%.

Il CTU ha ritenuto congrue e riferibili al sinistro per cui è causa spese mediche per € 641,80, ritenute utili dal CTU "anche se effettuate su un segmento scheletrico, cervicale, non menzionato nel P.S.", rivalutabili all'attualità in € 690,00, arrotondati.

In applicazione dei parametri, rivalutati di anno in anno, appare pertanto equo liquidare all'attore € 5.966,64 a titolo di ristoro dell'invalidità permanente ed € 2.553,65 per l'inabilità temporanea, assoluta e relativa.

Il Tribunale non ignora la recente sentenza della Corte di Cassazione (III Sezione civile, n. 12408/2011), secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione di criteri uniformi da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

Ferma restando l'adesione di questo giudice al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere 'equità' non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento", e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato

dalla stessa pronuncia, deriva da una *'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva'*, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, rivalutate di anno in anno, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunte dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile .

Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, in base agli scaglioni di danno biologico in uso presso questo Tribunale, il danno di € 1.278,00.

Il danno complessivamente liquidabile all'attore ammonterebbe ad € 10.488,29.

Considerato che, per i motivi sopra esposti, l'attore deve essere considerato responsabile in ragione del 35%, l'importo spettategli ammonterebbe ad € 11.067,65, da cui detrarre la complessiva somma di € 2.800,00 corrisposta all'attore, rivalutabile all'attualità, secondo i coefficienti ISTAT, in € 2.925,44 il credito residuo dell'attore ammonta ad € 7.562,85.

Oltre alla sorte capitale spettano all'attore gli interessi, intesi quale. lucro cessante, nella percentuale, che pare congrua, pari all'interesse legale, sulla somma liquidata al valore attuale, devalutata all'epoca del fatto (marzo 2010) fino al pagamento dell'acconto e sulla somma residua via via rivalutata secondo i coefficienti ISTAT secondo i noti coefficienti ISTAT e rivalutata di anno in anno.

Sull'intero importo calcolato per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

La domanda attorea di risarcimento danni materiali dev'essere

rigettata per l'avvenuta cessione del credito, documentata dalla Compagnia convenuta e quanto alle spese di CTP, non supportate da alcuna fattura.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per 2/3.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

– dichiara che l'incidente per cui è causa è imputabile all'attore in ragione del 35% e per il 65% in capo a B[redacted] V[redacted]

– rigetta la domanda relativa ai danni materiali;

– dato della corresponsione all'attore, il 4.10.2011, della somma di € 2.800,00, rivalutata all'attualità in € 2.898,00, condanna in solido la U[redacted] A[redacted] S.p.a., B[redacted] V[redacted] e G[redacted] B[redacted] a corrispondere all'attore la somma residua di € 7.562,85, oltre interessi come indicato in motivazione;

– compensa per 2/3 le spese di lite e condanna in solido la U[redacted] A[redacted] S.p.a., B[redacted] V[redacted] e G[redacted] B[redacted] a corrispondere a G[redacted] F[redacted] la residua frazione, che liquida in 65,00 per esborsi, in € 1.611,66 per esborsi, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, oltre ad1/3 di spese di CTU.

Così deciso in Roma, li 17 novembre 2015

Il Giudice
(Annalisa Chiarenza)

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Traverso

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 11/12/2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Traverso